

Informativa n. 46/2019

30 novembre 2019

NOMINA DEL REVISORE ENTRO IL 16 DICEMBRE

Decreto Legislativo n. 14 del 12/1/2019

Con l'entrata in vigore del Decreto n. 14/2019, meglio noto come "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" è stato modificato l'articolo 2477, comma 2, lett. c), del Codice Civile, è stato introdotto per le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite in forma di Srl, l'obbligo di nominare l'organo di controllo o il revisore unico, al superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Lo scopo della norma è la volontà del legislatore di aumentare il numero delle società nelle quali è presente un organo di controllo, al fine di rendere operativo l'obbligo di segnalazione interna ed esterna previsto dagli strumenti di allerta di cui al nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Il revisore è molto più di un semplice controllore, infatti oltre alla revisione legale dei conti, ossia di verificare la conformità dei bilanci alle leggi italiane ed internazionali, verifica l'efficienza delle procedure di controllo adottate dagli amministratori, controlla che l'assetto organizzativo dell'impresa sia adeguato e che sussistano i presupposti per garantire l'equilibrio economico e finanziario dell'azienda nel tempo.

E' un esperto di molteplici discipline economiche tra cui contabilità, bilancio e controllo di gestione e nello svolgimento del suo incarico fornisce indicazioni e raccomandazioni per migliorare le politiche di gestione dell'azienda. E' tenuto a valutare i rischi potenziali che potrebbero minare la continuità aziendale e nel caso ravvisi indizi di crisi, è tenuto a segnalare l'allerta agli amministratori e ad affiancarli nella soluzione delle criticità. Soltanto nel caso in cui non si adottino misure idonee a scongiurare il pericolo di crisi, interviene allertando gli organi competenti.

Per fornire una adeguata informazione al revisore, con periodicità almeno trimestrale la società dovrà produrre una situazione contabile idonea ad evidenziare eventuali indicatori della crisi sulla base degli indici di allerta. La riforma, pertanto, avrà un impatto anche di natura gestionale in quanto occorre adottare specifiche misure organizzative che prevedano tempi e modi per approdare alla redazione di bilanci intermedi attendibili. E' utile ed opportuno adottare uno strumento che

Entro il prossimo 16 dicembre 2019

- tutte le società che hanno superato i limiti di cui all'articolo 2477 cod. civ. negli esercizi 2017 e 2018, e i cui statuti prevedono la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore rinviando ai limiti dell'articolo 2477 cod. civ. **dovranno convocare l'assemblea dei soci al fine di nominare il relativo organo di controllo o di revisione,**

- le società i cui statuti prevedono la nomina dell'organo di controllo rinviando a parametri diversi (ad esempio non prevedendo il revisore unico), dovranno procedere alla convocazione dell'assemblea per la modifica statutaria e successivamente alla nomina dell'organo del revisione.

Il revisore si occuperà della revisione legale dei conti, ossia di verificare la conformità dei bilanci alle leggi italiane ed internazionali, l'efficienza delle procedure di controllo adottate dagli amministratori, controllerà che l'assetto organizzativo dell'impresa sia adeguato e che sussistano i presupposti per garantire l'equilibrio economico e finanziario dell'azienda nel tempo.

E' un esperto di molteplici discipline economiche tra cui contabilità, bilancio e controllo di gestione e nello svolgimento del suo incarico fornisce indicazioni e raccomandazioni per migliorare le politiche di gestione dell'azienda. E' tenuto a valutare i rischi potenziali che potrebbero minare la continuità aziendale e nel caso ravvisi indizi di crisi, è tenuto a segnalare l'allerta agli amministratori e ad affiancarli nella soluzione delle criticità. Soltanto nel caso in cui non si adottino misure idonee a scongiurare il pericolo interviene allertando gli organi competenti.

Per fornire una adeguata informazione al revisore, con periodicità almeno trimestrale la società dovrà produrre una situazione contabile idonea ad evidenziare eventuali indicatori della crisi sulla base degli indici di allerta. La riforma, pertanto, avrà un impatto anche di natura gestionale in quanto occorre adottare specifiche misure organizzative che prevedano tempi e modi per approdare alla redazione di bilanci intermedi attendibili.

Qualora non si provveda alla nomina, gli amministratori saranno soggetti alle seguenti conseguenze:

- una sanzione amministrativa per l'omessa convocazione dell'assemblea che va da 1.032,00 a 6.197,00 euro (art. 2631 co. 1 prima parte c.c.);
- una denuncia al Tribunale ex 2409 c.c.;
- la revoca del mandato
- la nomina del revisore da parte del Tribunale

Attenzione all'ultima delle conseguenze! Qualora l'organo amministrativo non provveda, il Tribunale potrà provvedere alla nomina di un revisore su segnalazione del Registro delle imprese o su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Siamo a vostra disposizione affinché possiate mettere in atto tutti i passaggi necessari per adempiere a tale obbligo.

Distinti saluti.